



Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento Regionale dell'Ambiente

Servizio I "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"
U.O. S.1.1 – Valutazione ambientale strategica – Valutazione di
impatto ambientale – Valutazione d'incidenza – P.A.U.R.
via Ugo La Malfa 169 - 90146 Palermo
pec: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Palermo, prot. n. 34331 del 12.05.2023

OGGETTO: **SP Isolanti S.r.l. – Attività di “Produzione di manufatti in EPS – fabbricazione articoli in plastica per l’edilizia” presso lo stabilimento sito nel Comune di Pace del Mela (ME) – Z.I. Giammoro – Procedimento per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. 59/2013**
Parere endoprocedimentale per le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Trasmessa solo a mezzo PEC

protocollo@pec.prov.me.it; padvano@cittametropolitana.me.it; protocollo@pec.comune.pacedelmela.me.it;
suap.me@cert.camcom.it; zes.sicilia.orientale@cert.camcom.it; spisolanti@pec.it; salvatore.venuto3@ingpec.eu

Alla Città Metropolitana di Messina
V Direzione Ambiente e Pianificazione
Servizio Tutela aria e acqua – Ufficio Rilascio A.U.A.

Al S.U.A.P. del Comune di Pace del Mela (ME)
in delega alla CCIAA

Al Comune di Pace del Mela (ME)
Area 5 – Servizio II Ambiente

Al SUD ZES
ZES Sicilia Orientale
Comune di Pace del Mela

e, p.c.

Alla Ditta S.P. Isolanti s.r.l.

- Visto** il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- Vista** la Circolare Ministeriale prot. n. 49801/GAB del 7 novembre 2013 recante “chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto 13 marzo 2013 del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59”;
- Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 (Norme in materia ambientale) e ss.mm.ii. ed in particolare la parte V “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”;
- Visto** il D.A. n. 175/GAB del 9 agosto 2007, che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera nel territorio della Regione Siciliana;
- Visto** il D.A. 176/GAB del 9 agosto 2007 e, in particolare, l’art. 2 dello stesso, così come modificato dal D.A. 19/GAB del 11 marzo 2010 che, in considerazione del progressivo miglioramento e dell’elevata efficacia delle migliori tecnologie in atto disponibili, e fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla normativa regionale, così come indicato all’art. 271, commi 3 e 4, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e/o dalla normativa statale di settore per specifiche tipologie di impianti, per le polveri totali, fissa, sul territorio regionale, i seguenti valori limite massimi di emissione:

- a) per le *aree ad elevato rischio di crisi ambientale*: polveri totali (PTS) 20 mg/ Nm³ (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);
b) per le *altre aree*: polveri totali (PTS) 40 mg/ Nm³ (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);

Visto il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 di “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del 18 luglio 2018 di approvazione del “Piano Regionale di tutela della qualità dell’aria in Sicilia” elaborato in conformità al D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 e ss.mm.ii. di attuazione della direttiva 2008/50/UE;

Visto il D.D.G. n. 563 del 15 giugno 2022, con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” del D.R.A.;

Visto il Decreto del Presidente della Regione del 5 aprile 2022 n. 9 nella parte riguardante la “Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17/03/2016 n. 3” (pubblicato sulla GURS n.25 del 01/06/2022 – Parte Prima), con il quale è stato approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell’Ambiente (D.R.A.) e sono state trasferite a questo Servizio, con decorrenza dal 16/06/2022, le competenze in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, prima assegnate alle Strutture Territoriali dell’Ambiente;

Vista l’istanza presentata dalla Società S.P. Isolanti S.r.l. al SUAP del Comune Pace del Mela, inoltrata dallo stesso a questo Dipartimento con nota acquisita al prot. D.R.A. n. 22403 del 30/03/2023, di rilascio dell’autorizzazione unica ambientale ex D.P.R. n. 59/2013, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi:

- 1) autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
- 2) autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’art. 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152;

Vista la nota prot. n. 10741/23 del 28/03/2023 (prot. DRA n. 22166 del 30/03/2023) con la quale la Città Metropolitana di Messina ha indetto la Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art. 14 e succ. L.241/90 s.m.i., come previsto dall’art.4 c.6 D.P.R. 59/2013;

Preso atto che, secondo quanto dichiarato dalla ditta negli elaborati tecnico-progettuali allegati all’istanza di AUA, nello stabilimento sono realizzati prodotti in polistirene espansibile (EPS) quali lastre per l’isolamento e preformati in genere per l’impiego in edilizia, oltre che prodotti per imballaggio e che, in particolare, a fronte di un consumo di 1.800 tonnellate di EPS in perline è prevista la produzione di:

- 100.000 m³ di lastre e pannelli per l’isolamento energetico;
- 300.000 pezzi di casse e/o imballaggi;

Preso atto che non è dovuto il parere preventivo ex art. 40 L.r.27/86 (ex CPTA) dal momento che la gestione delle acque reflue, secondo quanto dichiarato dalla ditta negli elaborati tecnico-progettuali allegati all’istanza di AUA, avverrà con le seguenti modalità:

- le acque captate dal tetto del capannone verranno raccolte e fatte confluire, a mezzo di gronde e pluviali di raccolta a due vasche di raccolta con volumi complessivo di circa 40 metri cubi e da queste, dopo decantazione verranno prelevate e, dopo un trattamento di filtrazione, riutilizzate per le acque di processo (produzione di vapore), per l’uso nell’impianto antincendio, per l’uso nei servizi igienici e per irrigazione delle aiuole e delle piante. Il troppo pieno di queste vasche verrà avviato ai pozzetti di confluenza verso le reti di acque bianche presenti nella viabilità IRSAP/comunali esterna esistente;
- le acque di prima pioggia, decantate tra 48 e 72 ore, saranno rilanciate mediante utilizzo di una pompa, verso la rete comunale di acque nere, previo passaggio da pozzetto di prelievo per periodica caratterizzazione analitica;

Preso atto che, per quanto concerne le emissioni derivanti dal ciclo produttivo dello stabilimento, secondo quanto dichiarato dalla ditta negli elaborati tecnico-progettuali allegati all’istanza di AUA:

1. l’impianto per la generazione del vapore utilizzerà una caldaia marca MINGAZZINI, alimentata a GPL, avente una potenza termica nominale pari a 1.800.000 Kcal/h (2.093 KW) le cui emissioni saranno convogliate verso il punto denominato **E1**;
2. sono presenti due camere di espansione dell’EPS in perline, all’interno delle quali la singola perlina rilascerà il normal pentano (o n-pentano), elemento utilizzato come propellente nel processo di espansione che viene spinto fino al raggiungimento del diametro voluto, determinando così la densità del materiale, che varierà tra i 15 g/l ed i 30 g/l, che condivideranno il medesimo camino di emissione che confluirà nel punto **E2**;

3. l'EPS pre-espanso, dopo essere stato asciugato su letto fluido, verrà trasportato, sospinto a mezzo di ventilatori, in appositi silos di stoccaggio, dove permarrà al solo scopo di far asciugare le palline espansive di polistirolo in attesa della maturazione per un successivo invio alla fase di stampaggio;
4. i manufatti in EPS, saranno prodotti a mezzo di stampaggio, mediante un processo di sinterizzazione con il quale il materiale in EPS, prelevato dai silos pneumaticamente, attraverso l'azione di ventilatori soffiati o motori di aspirazione, sarà conferito alle macchine di produzione, denominate linee di sinterizzazione/blocchiere e presse stampaggio;
5. nelle presse di stampaggio le sfere di materiale in EPS verranno introdotte negli stampi degli impianti dove, in presenza del calore apportato dal vapore d'acqua saturo, aumenteranno di volume fino trovarsi a contatto l'una con l'altra e con le superfici esterne che delimitano la cavità e che darà loro la forma voluta (non potendosi espandere ulteriormente a causa del costipamento aumenterà la pressione di contrasto tra una sfera e l'altra facendole saldare tra di loro con il vincolo della forma delle cavità in cui sono contenute);
6. nella linea di sinterizzazione, per mezzo dell'azione del vapore acqueo, le perle si rigonfieranno saldandosi tra di loro e, dopo essere state stabilizzate, asciugate, calibrate dopo un primo taglio e deumidificate, saranno avviate alla rifilatura e al taglio finale per il prodotto finito;
7. le emissioni provenienti dalle linee di sinterizzazione/taglio e stampaggio saranno convogliate al punto di emissione denominato **E3**;

Preso atto che, lungo le linee di produzione sono presenti numerosi sfianti per le condense, muniti di valvole di sicurezza e regolazione della pressione, con la funzione di garantire la sicurezza dell'impianto, che, come dichiarato dalla ditta, sono dispositivi di sicurezza dal momento che non hanno funzionamento continuo ma transitorio, azionandosi solo in casi di necessità per evitare pericoli, che pertanto rientrano tra i dispositivi previsti dall'art. 272 comma 5 del D. Lgs 152/06;

Considerato che, come dichiarato dalla ditta negli elaborati tecnico-progettuali allegati all'istanza di AUA:

1. al punto di emissione E1 afferriranno gli effluenti prodotti dal generatore di vapore di potenza nominale pari a 2.093 KW alimentato a metano. Tali inquinanti saranno soggetti ai limiti di emissione previsti per "*Medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili gassosi, per un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%, con potenza termica nominale inferiore o uguale a 5 MW*";
2. al punto di emissione E2 saranno convogliate le emissioni prodotte dalle linee di pre-espansione, contenenti n-pentano, appartenente alla classe V della Tabella D dell'Allegato I alla parte Quinta del D. Lgs 152/06, al quale è assegnato un VLE di 600 mg/Nm³;
3. al punto di emissione E3 saranno convogliate le emissioni prodotte dalla linea di stampaggio e di sinterizzazione contenenti pentano e stirene appartenenti, rispettivamente, alla classe V e III della Tabella D dell'Allegato I alla parte Quinta del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii. (VLE di 600 mg/Nm³ e di 150 mg/Nm³);

Preso atto che, come dichiarato dalla ditta negli elaborati tecnico-progettuali allegati all'istanza di AUA, non è previsto alcun sistema di abbattimento nei punti di emissione convogliata;

Considerato che lo stabilimento ricade nel Comune di Pace del Mela, all'interno dell'Area a Elevato Rischio di Crisi Ambientale del Comprensorio del Mela, dichiarata con Decreto Assessoriale n. 50/GAB del 04/09/2002;

Preso atto che, con l'entrata in vigore del Regolamento (UE) 605/14 della Commissione del 3 giugno 2014, recante modifica [...] del Regolamento CE n.1272/2008 del Parlamento e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, nella classificazione dello stirene è stato introdotto il codice di indicazione di pericolo H361d – sospettato di nuocere al feto;

Ritenuto che, per principio di precauzione, in analogia con sostanze simili sotto il profilo chimico e aventi effetti analoghi sulla salute e sull'ambiente, il limite di emissione dello stirene sia da ricondurre al paragrafo 2 "Emissioni di sostanze caratterizzate da particolari rischi per la salute e l'ambiente" dell'Allegato III alla Parte V del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e, in particolare al punto 2.3: valore limite di emissione di 20 mg/Nm³;

Ritenuto che ai punti di emissione E2 ed E3 debba essere impartito un VLE anche alle polveri totali che, come disposto con D.A. 176/GAB del 9 agosto 2007, ricadendo lo stabilimento all'interno dell'AERCA del Comprensorio del Mela, è fissato pari a 20 mg/Nm³;

Ritenuto che, in considerazione della presenza significativa di idrocarburi non metanici (NHMC) rilevata dalla stazione della rete di monitoraggio della qualità dell'aria presente nel comune di Pace del Mela nel periodo 2017-2021, in analogia con quanto disposto con D.A. 176/GAB del 9 agosto 2007 per le polveri totali, anche per il pentano debba essere fissato un VLE più restrittivo e cautelativamente pari al 50% rispetto al VLE fissato dal D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Preso atto che, secondo quanto dichiarato dalla ditta negli elaborati tecnico-progettuali allegati all'istanza di AUA, per le emissioni diffuse prodotte nelle diverse attività, a causa della estrema variabilità e differenziazione degli elementi soggetti a lavorazione non è possibile sviluppare un sistema di captazione puntuale e pertanto:

1. la ditta si doterà di aspiratori carrellati muniti di filtro a cartucce con remissione all'interno dell'ambiente di lavoro dell'aria trattata per garantire la sicurezza dei propri collaboratori, solo nel caso in cui tali zone di lavorazioni siano distanti e/o tecnicamente non convogliabili ai punti esistenti;
2. saranno condotte campagne di misurazioni ed indagini conoscitive sullo stato della qualità dell'aria all'interno degli stabilimenti produttivi in applicazione del D. Lgs 81/2008 finalizzati alla valutazione dell'efficienza dei sistemi di aspirazione fumi in uso e alla conferma dell'efficienza dei metodi adottati;
3. tutti i reparti ove si svolgeranno attività sono dotati di ampie aperture in prossimità dei tetti che consentono il ricambio d'aria interno;

Preso atto che il gestore ha dichiarato che l'attività non è assoggettata a VIA ai sensi del Codice dell'Ambiente;

Ritenuto di poter procedere alla formulazione del parere endoprocedimentale di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 ess.mm.ii. nel contesto del provvedimento di rilascio dell'autorizzazione unica ambientale ex D.P.R. 59/2013 all'attività di "produzione di manufatti in EPS – fabbricazione articoli in plastica per l'edilizia";

Ritenuto di considerare il presente parere suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

Fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

Questo Ufficio, per quanto visto, ritenuto e considerato, esprime, per gli aspetti di propria competenza, **parere endoprocedimentale favorevole per le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.**, nell'ambito del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, per modifica sostanziale, all'attività di "produzione di manufatti in EPS – fabbricazione articoli in plastica per l'edilizia" svolta dalla Ditta SP Isolanti S.r.l. presso lo Stabilimento sito nel Comune di Pace del Mela (ME) – Z.E. Giammoro, nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti di emissione di seguito riportati:

Limiti di emissione

Punto Emissione	Provenienza	Portata massima (Nm ³ /h)	Inquinante	V.L.E. (mg/Nm ³)	Sistema abbattimento	Frequenza Autocontrollo
E1	Caldia da 2.093 kW alimentata a GPL	4000	Polveri NO _x SO _x	5 200 35	nessuno	annuale
E2	Pre-espansione	4000	Polveri n-Pentano	20 300	nessuno	annuale
	Pre-espansione	4000	Polveri n-Pentano	20 300	nessuno	annuale
E3	Sinterizzazione, taglio e stampaggio	4000	Polveri Stirene Pentano	20 20 300	nessuno	annuale
TE	Torre evaporativa		Vapore acque	Impianto in deroga ai VLE e ai monitoraggi ai sensi dell'art. 272, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..		

Prescrizioni

Emissioni convogliate

1. I Valori Limite di Emissione, espressi come concentrazione, sono stabiliti con riferimento ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, con esclusione dei periodi di avvio, arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. I V.L.E. sono fissati sulla base di quanto dichiarato dal Gestore dello stabilimento negli elaborati progettuali prodotti, in forza alla vigente normativa Regionale di cui al DA 176 GAB del 09/08/2007.
2. Almeno 15 giorni prima della messa in esercizio degli impianti dovrà esserne data comunicazione all'Autorità Competente (Servizio 1 di questo Dipartimento) e agli organi di Controllo e Vigilanza (ARPA Sicilia e Città Metropolitana di Messina). Dovrà, inoltre, essere formalmente comunicata anche la data di messa a regime che,

salvo diversa indicazione, coinciderà con la data di messa in esercizio. In ogni caso la messa a regime non potrà essere fissata oltre il termine massimo di 10 giorni dall'avvio dell'esercizio. Tali date dovranno essere esplicitamente indicate nella comunicazione di cui sopra. Il Gestore, nel periodo continuativo di 10 giorni decorrenti dalla data di messa a regime, dovrà effettuare, in giorni diversi, n. 2 misure rappresentative delle emissioni convogliate nei punti di emissione, inviando agli organi di controllo, entro 30 giorni dalla data del secondo campionamento, i dati relativi alle emissioni convogliate dei punti di emissione.

3. Il gestore dovrà rispettare comunque i limiti emissivi previsti per ogni singola sostanza non già compresa nella superiore tabella ed appartenente ad una delle classi di cui alle tabelle A1, A2 e D della parte II dell'Allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. I limiti indicati nelle tabelle devono essere rispettati solo se è superata la corrispondente "soglia di rilevanza", espressa come flusso di massa e valutata a monte di eventuali sistemi di trattamento. Ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze, le quantità della stessa classe devono essere sommate, le quantità di sostanze della classe II devono essere sommate le quantità della classe I e alla quantità di sostanza della classe III devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi I e II.
4. Le emissioni di sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. devono essere limitate nella maggiore misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio.
5. Ciascun punto di emissione dovrà essere identificato univocamente con scritta indelebile e ben visibile, rispettando le sigle indicate in autorizzazione. Il gestore dello stabilimento si farà carico di attrezzare, rendere accessibili in sicurezza (ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.) e campionabili i punti di emissione oggetto della presente autorizzazione, nonché di installare i tronchetti di misura e campionamento in condizioni che garantiscano il rispetto delle norme tecniche vigenti (UNI EN 15259:2008, UNI EN ISO 16911:2013, UNI EN 13284-1:2017).
6. Ai sensi dell'art. 271, commi 14 e 20-ter, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in caso di anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il gestore dovrà:
 - procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile;
 - ridurre o sospendere le lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto;
 - comunicare entro le otto ore successive all'Autorità Competente/Servizio 1 di questo Dipartimento ed agli organi di Controllo e Vigilanza (rispettivamente ARPA Sicilia e Città Metropolitana di Messina) le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.

Emissioni diffuse

7. Eventuali emissioni diffuse tecnicamente convogliabili, compatibilmente con il ciclo produttivo, dovranno essere convogliate sulla base delle migliori tecniche disponibili ad idoneo sistema di abbattimento.

Monitoraggi e controlli

8. Il Gestore dovrà relazionare, con periodicità almeno annuale, alla Città Metropolitana di Messina, ad ARPA Sicilia, e a questo Servizio 1 – DRA, sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse.
9. Il Gestore dovrà effettuare l'autocontrollo delle emissioni convogliate, con la periodicità prevista nella superiore tabella e nel rispetto dei criteri di cui all'Allegato VI, parte Quinta, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. I metodi di campionamento e analisi delle emissioni dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche CEN come recepite dalle norme UNI-EN o, ove queste non siano disponibili, dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche ISO oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, dovranno essere quelli di cui alle pertinenti ed aggiornate norme tecniche nazionali o internazionali.
10. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà fare riferimento al valore medio di tre misurazioni consecutive di almeno 30 minuti ciascuna, rappresentative del periodo di un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.
11. Il Gestore dovrà comunicare la data prevista per il monitoraggio periodico con almeno 15 giorni di anticipo alla Città Metropolitana di Messina, ad ARPA Sicilia, ed a questo Servizio 1/DRA.
12. I dati relativi al monitoraggio dovranno essere riportati dal Gestore su appositi registri ai quali dovranno essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo. (Uno schema esemplificativo per la redazione del registro è riportato in appendice 1 all'allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.).

13. Le relazioni di analisi e le relazioni periodiche dovranno essere trasmesse, anche a mezzo elettronico, alla Città Metropolitana di Messina, ad ARPA Sicilia, ed a questo Servizio I/DRA entro 60 giorni dalla data del campionamento.
14. Nel caso in cui il gestore, nei controlli di propria competenza, accerti che i valori misurati siano superiori ai valori limite prescritti, dovrà comunicarli agli Enti competenti per il controllo ed a questo Servizio I/DRA entro le successive 24 ore.
15. Gli Organi di Controllo e Vigilanza effettueranno presso lo stabilimento tutte le ispezioni che ritengano necessarie per accertare il rispetto delle superiori prescrizioni e delle pertinenti norme del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Nel corso dell'ispezione il Gestore fornirà agli Organi di Controllo e Vigilanza la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti mediante attività di campionamento, analisi e raccolta di dati e informazioni, assicurando, in tutti i casi, l'accesso in condizioni di sicurezza (nel rispetto delle norme previste in materia di prevenzione dagli infortuni sul lavoro) ai punti di prelievo, per lo svolgimento di tutte le verifiche ritenute necessarie da parte degli Organi di Controllo e Vigilanza. Il Gestore dovrà presentare agli Organi di Controllo e Vigilanza copia degli elaborati progettuali prodotti per il rilascio del presente parere, ai fini del corretto svolgimento delle attività di controllo.

In caso di modifica dell'attività o dell'impianto il Gestore dovrà procedere in conformità all'art 6 del D.P.R. 59/2013.

È fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore.

Il presente parere, con le prescrizioni riportate, viene rilasciato esclusivamente per gli aspetti di competenza e solo in riferimento agli elaborati presentati presso questo Ufficio. Il mancato rispetto dei limiti e delle prescrizioni riportate ne annulla l'efficacia. Sono fatti salvi, pareri, nulla osta e atti autorizzativi di altri soggetti competenti.

Il Dirigente Responsabile del Servizio 1
Antonio Patella

Il Funzionario Direttivo
Felicia Macaluso